Regime forfettario. Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus



In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, la lettera *d-bis),* del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. *c)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Pertanto, in virtù dell’ultimo inciso della citata lettera *d-bis)* del comma 57,

non può precludersi all'*ex* praticante l'applicazione e/o la permanenza nel regime forfetario ha causa della circostanza che la fatturazione sia espletata in misura prevalente nei confronti del proprio *ex* "*dominus*". In pratica, l'aver svolto un periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio della professione di dottore commercialista presso il proprio committente principale, esclude dall'ambito di applicazione della specifica causa ostativa. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 115/2019 fornita dall'Agenzia delle entrate a un'istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio "*dominus*" nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio della professione di dottore commercialista – Esclusione dall'ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera *d-bis)*, comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)